

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
pubblicato al N. 683 dell'Albo Pretorale
10.7.2015 al 24.7.2015
IL MESSO COMUNALE
COPIA



CITTA' DI MONTESCAGLIOSO

Provincia di Matera

C.A.P. 75024

Via Cosimo Venezia n. 1

UFFICIO DI SEGRETERIA

Montescaglioso



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 21/05/2015

Prot. N. 99 del - 9 LUG. 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 15 ALLOGGI RECUPERATI CON IL PROGETTO "CONTRATTO DI QUARTIERE".

L'anno Duemilaquindici il giorno Ventuno del mese di Maggio in Montescaglioso, nella Casa comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

SETTORE LL.PP. E URBANISTICA

Art. 49 comma 1 T.U. n. 267/2000
Visto:
Per conferma del parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA** espresso in data **20/05/2015**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Domenico PIETROCOLA

			Pr.	Ass.
1	SILVAGGI Giuseppe	Sindaco	X	
2	ELETTO Angelo	Vice Sindaco	X	
3	VENEZIA Roberto	Assessore	X	
4	AVENA Pietro	Assessore	X	
5	DITARANTO Maddalena	Assessore	X	
6	LORUSSO Antonio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dr. Ing. Giuseppe Silvaggi
Partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Pandolfi

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

SETTORE FINANZIARIO

Art. 49 comma 1 T.U. n. 267/2000
Visto:
Per conferma del parere favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE** espresso in data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Luigi CANITANO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. n. 267/2000;

Premesso

Che il Ministero dei LL.PP. con Decreto del 22 ottobre 1997, ha approvato il bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati Contratti di Quartiere;

Che il Comune di Montescaglioso ha candidato un progetto sul Programma di Recupero Urbano denominato "*Contratto di Quartiere*" di cui all'art. 2, lett. f), della Legge 5 agosto 1978, n° 457 al fine di migliorare la qualità della vita nei quartieri degradati;

Che pertanto il progetto è stato localizzato nel centro storico dell'abitato, zona Salnetro distinto in n. 4 interventi denominati "**Lotto A – B – C- D**" i cui lavori consistevano:

- la ristrutturazione di edifici per realizzare n. 30 abitazioni;
- il completamento di Via Puccini, che collega Viale Giovanni XXIII° con la zona Salnetro;
- il rifacimento dell'illuminazione pubblica nel quartiere;
- la creazione di parcheggi a Torre Vetere;
- il restauro della chiesa del Crocifisso;
- un Laboratorio di Quartiere.

Che con nota prot. N. 902/02 del 17/09/2002, il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato l'ammissione al finanziamento del Contratto di Quartiere del Comune di Montescaglioso;

Che con delibera di G.M. n° 116 del 9.10.2002 e delibera di G.M. n° 17 del 9 febbraio 2004, l'Amministrazione Comunale ha dettato gli indirizzi in merito alla esecuzione del "*Contratto di Quartiere*";

Che con determina di Settore Tecnico n° 130 del 18 marzo 2004 sono stati approvati i progetti definitivi e con determina del settore affari generali n° 57 del 18 marzo 2004 e il programma definitivo di sperimentazione;

Che con decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n° A3/2864 del 25 novembre 2005, veniva approvata la Convenzione e sottoscritta in data 4 novembre 2005;

Che con determina Dirigenziale della Regione Basilicata n° 1571 del 19 dicembre 2005, Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio è stata autorizzata l'esecuzione delle opere di che trattasi;

Che ai sensi del D. Lgs n° 42 del 22/01/2004 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio della Basilicata ha rilasciato, l'autorizzazione, protocollo n. 2000 del 23 febbraio 2006;

Che con determina n° 384 del 21 settembre 2005 sono stati approvati i progetti esecutivi relativi agli interventi edilizi;



CITTA' DI MONTESCAGLIOSO

Provincia di Matera

SETTORE URBANISTICA

Via Cosimo Venezia n. 1 C.A.P. 75024

Tel. 0835/209233 – Fax 0835/209229

e-mail: ufficio.tecnico.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it

Montescaglioso



BANDO DI CONCORSO

Per l'assegnazione di N. 15 Alloggi recuperati con il progetto "CONTRATTO DI QUARTIERE" di cui n. 3 alloggi per disabili.

Legge Regionale 18/12/2007, n124 -

E' fatta salva la riserva di cui all'art. 18, quarto comma, della Legge Regionale n. 24 del 18/12/2007 e succ. modifiche ed integrazioni

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. 1 requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, da possedersi alla data di pubblicazione, sono i seguenti:

a) - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati é ammesso soltanto se titolare di carta o permesso di soggiorno, almeno biennale, e se svolge in Italia una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) - residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Montescaglioso o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'Estero, per i quali é ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo o dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro;

c) c1) - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E' considerato adeguato l'alloggio, sito nel Comune di Montescaglioso o in un Comune contermina la cui superficie utile,

riferita alla sola unità immobiliare intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a:

1) 45 mq. per nucleo familiare composto da uno o due persone;

2) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3 - 4 persone;

3) 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;

4) 85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone;

5) 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre.

c2) - non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi siti in qualunque altra località, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di Montescaglioso con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n.16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993 n.75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1) a 5), è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;

c3) - non titolarità di quote parti dei diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di Montescaglioso, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n.16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993 n.75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1) a 5), è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;

d) - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno.

e) - reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 14.356,79.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare stesso risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono esclusi i redditi dei componenti il nucleo familiare, diversi dall'assegnatario e/o dal coniuge, che, pur compresi nello stato di famiglia, hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km. dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio. I redditi derivanti da lavoro dipendente, prodotti dall'assegnatario e/o dal coniuge, che svolgono la propria attività lavorativa ad una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, sono ridotti del 50 per cento prima di effettuare la detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo familiare. I redditi prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura del 70 per cento del loro ammontare. Vanno, altresì, computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purché continuativi.

Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare, così come disposto dagli artt. 1 e 77 del D.P.R. 23.12.1978, n. 915 e dall'art. 5 della Legge 08.08.1991, n. 261, nonché quelle somme percepite a tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti.

Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del nucleo familiare, nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura prevista dalla legge per la concessione dell'assegno mensile di invalidità.

Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78, come sostituito dall'art. 2, 140 comma, del Decreto Legge 23.01.1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di E. 516,46 per ogni altro componente oltre i due, con esclusione dei componenti il cui reddito non viene computato, in quanto hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, sino ad un massimo di E. 3.098,74. La presente disposizione non si applica ai figli a

carico (in quanto per questi analoga riduzione é già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici).

Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art. 8, 3° comma, lett. a3.1), il reddito annuo complessivo é costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;

f) - non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) - non occupare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abusivamente un alloggio di E.R.P.;

h)- non essere già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola.

Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico. Gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini sono da considerarsi componenti del nucleo familiare principale purché non coniugati e non facenti parte di altro

nucleo familiare prevalente. Si intende per tale quello nel cui confronti la persona ha un rapporto di parentela o di affinità più stretto.

3. 1 requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), f), g), h) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

CATEGORIE SPECIALI

Sono considerati appartenenti alle categorie speciali i nuclei familiari individuati ai punti a2), a3), a4.1) e a8), del 3° comma dell'art. 8 della Legge Regionale n. 24/2007, e precisamente:

a) - anziani:

richiedenti che alla data della presentazione della domanda abbiano superato i 65 anni, a condizione che vivano soli o in coppia anche con eventuali minori a carico.

b) - famiglie di nuova formazione:

famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando e nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a due anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, sempre che nessuno dei due componenti abbia superato il 35° anno di età e che la famiglia già costituita viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata agli standard di cui al primo comma, lett. c), dell'art. 3 della L. R. n. 24/2007.

c) - disabili:

nuclei familiari nei quali a uno o più componenti sia stata riconosciuta, dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile, una totale invalidità con difficoltà di deambulazione, nonché nuclei familiari con presenza di componente affetto da patologie psichiatriche.

d) - ragazze madri, persone divorziate, stati di vedovanza:

donne che abbiano partorito figli naturali riconosciuti solo dalla madre, persone divorziate che abbiano ottenuto l'affidamento della prole e richiedenti in stato di vedovanza con figli a carico.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a2) a3) e a8) del terzo comma dell'art. 8 della L. R. n. 24/07, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in un elenco speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie non superiore a mq. 75 che saranno ripartiti tra le categorie sulla base del numero delle

relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita:

- a) per i nuclei familiari con presenza di disabili di cui al terzo comma, lett. a4 punto l), dell'art. 8 della L. R. n. 24/2007, riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con caratteristiche di accessibilità ai sensi della Legge 09.01.1989 n. 13 e del D.M. 14.06.1989 fl. 236. In tal caso é superabile il limite della superficie rispetto al componenti del nucleo familiare.
- b) per i componenti il nucleo familiare affetti da patologie psichiatriche di cui alla lettera a4 punto 4) dell'art. 8 della L. R. n. 24/07 così come modificata dalla L. R. n. 15/11.

CANONE DI LOCAZIONE

Per la determinazione del canone di locazione si applica il disposto di cui all'art. 26 della Legge Regionale n. 24/2007.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere redatta, in bollo, sull'apposito modulo fornito dal Comune di Montescaglioso-Ufficio Tecnico e deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'art.6 della L.R. n.24/2007, la specifica richiesta di attribuzione del punteggi di cui all'art.8 della legge stessa.

Essa, debitamente sottoscritta, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, accompagnata, a pena di esclusione, da una fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Per i lavoratori emigrati all'estero la domanda può essere presentata dal coniuge o da un ascendente o discendente, purché convivente da data antecedente alla pubblicazione del bando. In questa ipotesi deve essere esplicitamente indicato nella domanda che questa viene presentata in nome e per conto del lavoratore emigrato all'estero.

Saranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata entro i termini sopra indicati. Fa fede la data del timbro postale. Non saranno prese in

considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine suddetto. In ogni caso, la domanda deve indicare:

- a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare. L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro attestante lo stato di disoccupazione o da autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;
- f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- g) la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui ai precedenti punti c), d), f), g), h) indicati per la partecipazione al concorso;
- h) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.

Saranno escluse dal concorso le domande che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Per la famiglia di nuova formazione la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda i requisiti si intendono riferiti al nucleo familiare composto dai soli nubendi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento, salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero degli eventuali motivi dell'esclusione e dei modi e dei termini per il ricorso, sarà pubblicata sul B.U.R. entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al 10 comma dell'art .7 della L.R. n. 24/2007 ed affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune.

Ai lavoratori emigrati all'estero é data notizia mediante lettera raccomandata A.R. della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita.

Contestualmente alla pubblicazione il Segretario Comunale trasmette alla competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi per la formazione della graduatoria definitiva, la graduatoria medesima con tutti gli atti ed i documenti del concorso.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricezione della comunicazione, chiunque vi abbia interesse può produrre ricorso, in carta semplice, alla competente Commissione Assegnazione Alloggi per la graduatoria definitiva che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione di cui all'art. 9 della L.R. n. 24/2007 formula la graduatoria definitiva che verrà pubblicata anche all'Albo Pretorio del Comune e dell'A.T.E.R. .

Gli alloggi saranno assegnati secondo il disposto dell'art. 16 della L. R. n. 24/2007 e successive modifiche e integrazioni. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino al momento del suo esaurimento e, in ogni caso, non oltre il termine di anni quattro a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale salvo proroga prevista dal primo comma dell'art. 13 della L. R. n. 24/2007.

Che nell'intervento edilizio relativo al recupero delle Unità Abitative, è prevista la acquisizione da parte del Comune degli immobili oggetto di intervento;

Che con determina n. 269/LL.PP. del 14/07/2008, esecutiva, sono stati affidati i Lavori di Consolidamento con Restauro delle Unità abitative rientranti nel progetto denominato "**Contratto di Quartiere**" alla Ditta "Coimart Consorzio Stabile";

Preso atto che i lavori di ristrutturazione e recupero delle predette unità abitative, sono stati realizzati e portati a termine per i Lotti A –B e C, mentre il Lotto D è in fase di ultimazione.

Che al fine di prevenire eventuali occupazioni abusive, l'Amministrazione Comunale intende procedere all'assegnazione degli alloggi, previa contestuale consegna anticipata dei Lotti A – B – e C da parte dell'impresa;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 della legge 267/2000 dai responsabili dell'Ufficio Tecnico e del Settore Edilizio;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1.)- Di approvare il Bando di concorso per l'assegnazione di n. 15 alloggi di edilizia residenziale, recuperati con il progetto "Contratto di Quartiere" il quale viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.)- Di destinare il 20% degli alloggi alle categorie speciali previste nello stesso bando;

3.)- Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti di natura procedimentale e gestionale;

La presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

